

1948-1988: i quarant'anni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

La Dichiarazione universale è all'origine di un processo normativo che è determinante per la finalizzazione genuinamente umana del diritto internazionale generale.

Il fatto che la Dichiarazione si sia presentata all'origine come "raccomandazione", priva pertanto – nonostante la solennità e l'importanza delle enunciazioni – di carattere vincolante da un punto di vista strettamente giuridico, non le ha tuttavia precluso di assolvere al ruolo di madre prolifica di accordi giuridici internazionali comportanti precisi obblighi di adempimento per gli stati parti. Anzi, la stessa Dichiarazione, attraverso il costante ed esplicito richiamo di cui è stata oggetto nel corso di questo quarantennio, si trova oggi recepita all'interno dei numerosi Trattati e Convenzioni internazionali, che hanno sempre più specificato e reso operativi i principi, ovvero «le verità pratiche», in essa sanciti.

Com'è noto, i suoi 30 articoli contengono un'ampia e dettagliata lista di diritti umani sia civili e politici, sia economici, sociali e culturali: dal diritto alla vita al diritto all'istruzione, dalla libertà di associazione al diritto al lavoro. Giova qui ricordare, in particolare, l'articolo 28, la cui portata non è ordinariamente colta in tutta la sua importanza innovativa anzi rivoluzionaria:

«Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati».

L'individuo ha, quindi, diritto ad un nuovo ordine internazionale che si strutturi sulla base di una logica essenzialmente umanocentrica. L'individuo e le formazioni sociali sono pertanto legittimati, quali soggetti di diritto internazionale, a svolgere non soltanto ruoli internazionali per così dire ordinari, ma anche ruoli costituenti per l'allestimento di un ordine internazionale più umano, cioè democratico.

Il Codice internazionale dei diritti umani – il cui nucleo centrale è costituito dai Patti internazionali rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, entrati in vigore nel 1976, dalla Convenzione europea (1953), dalla Convenzione interamericana (1979), dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1987) – è allo stesso tempo diritto degli stati e diritto degli individui e dei popoli in quanto soggetti fra loro distinti. Ciò costituisce una novità assoluta nella storia giuridica e politica dell'umanità.

Una ulteriore novità sta nel fatto che tale Codice, oltre a riconoscere diritti

agli individui e ai popoli e a sancire correlati obblighi di adempimento da parte degli stati, ha dato luogo all'allestimento di apparati di tutela dei diritti umani direttamente operanti in sede internazionale.

Il diritto internazionale (*Jus positum*) dei diritti umani offre, allo stato attuale della sua evoluzione, le seguenti possibilità reali di tutela: giurisdizione in senso proprio sul piano regionale, e cioè nell'ambito della Convenzione europea e di quella interamericana; tutela politica o quasi-giurisdizionale sul piano universale (sistema ONU) e ancora su quello regionale (sistema della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli); strutture organizzative di controllo, con caratteri di soprannazionalità, nel sistema ONU oltre che nei sistemi regionali (Comitati per l'applicazione dei due Patti universali, Commissione africana: organi non di stati, ma di esperti che agiscono a titolo personale); legittimazione dell'individuo a presentare ricorsi giudiziari e "comunicazioni" contro gli stati; legittimità delle denunce di stato contro stato (non si tratta più di ingerenza indebita negli affari interni); rendicontazione periodica degli stati e conseguente controllo internazionale sul comportamento interno dei medesimi.

La delicatissima materia dei diritti umani si è dunque liberata, per la prima volta nella storia, dalle strettoie della domestic jurisdiction.

Lo status dei soggetti-titolari dei diritti umani, espressamente riconosciuti in sede internazionale, è quello di "cittadini planetari": tutte le persone umane sono cittadini planetari.

L'applicazione e, prima ancora, l'accettazione del principio di eguaglianza sostanziale risultano agevolate, all'interno delle varie culture giuridiche e politiche, dalla positivizzazione dei diritti umani in chiave universale.

Il principio di interdipendenza e indivisibilità tra diritti civili e politici da un lato, e diritti economici, sociali e culturali dall'altro, ormai acquisito anch'esso alla prassi interpretativa dei competenti organi delle Nazioni Unite, si sta rivelando come un importante fattore di omologazione delle diverse e contrapposte culture del mondo, a tutto vantaggio dell'obiettivo della promozione umana.

La lista dei diritti umani è naturalmente aperta. In attesa di riconoscimento giuridico si trovano infatti importanti "diritti" che etica e cultura hanno, peraltro, già assunto come inerenti alla persona umana e ai popoli: diritto alla pace, diritto allo sviluppo, diritto all'ambiente, diritto alla democrazia internazionale.

Grazie al Codice internazionale dei diritti umani, lo scenario della vita internazionale si è arricchito e diversificato con la "liberazione" di nuovi soggetti accanto, sopra e attraverso gli stati-nazione: popoli, individui, associazioni nongovernative, movimenti transnazionali, organismi soprannazionali.

La famiglia umana trova oggi concreta espressione in questi nuovi soggetti del diritto e della politica internazionale, i quali stanno dimostrando volontà e capacità di rappresentare gli interessi popolari internazionali, quelli cioè che sono trasversali alle varie società e ai vari stati e che sono prioritari rispetto all'interesse statale-nazionale.

Alla luce di questa realtà, si può legittimamente pretendere che valori quali solidarietà, gratuità, servizio prevalgano sui vecchi principi statualistici della reciprocità, della sicurezza nazionale, della non ingerenza negli affari interni e che il Codice internazionale dei diritti umani sia accettato anche quale paradigma etico per la ristrutturazione della politica e dell'economia, in funzione della centralità della persona e delle comunità umane all'interno e all'esterno dei singoli stati-nazione. ■